



## REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'UNIONE INDUSTRIALE PISANA

*(approvato dalla Assemblea del Gruppo dell'11 novembre 2010 e  
dalla Giunta dell'Unione del 13 dicembre 2010)*

### Art. 1- Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriale Pisana ( di seguito Unione) e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto dell' Unione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

### Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Il programma di attività e le iniziative che il Gruppo intende realizzare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione.

### Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

### Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare

adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione.

#### Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori con età compresa tra i 18 e i 40 anni, le cui aziende siano iscritte all'Unione. Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta alla Unione, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

#### Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Unione.

#### Art. 7– Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per espulsione deliberata dai proviviri dell'Unione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

#### Art. 8 – Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Vice Presidenti.

#### Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine

del giorno.

L'Assemblea determina l'indirizzo ed il programma del Gruppo ed indica le direttive più opportune per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. L'Assemblea approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche, elegge il Presidente, elegge ed integra i membri del Consiglio Direttivo del Gruppo.

L'Assemblea delibera lo scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione.

E' consentita la delega ad altro socio del Gruppo il quale non può disporre di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice tranne i casi di:

- scioglimento del Gruppo
- modifiche dello Statuto

per i quali è necessaria la maggioranza dei soci presenti nella misura minima dei 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto.

I soci che sono iscritti da meno di un anno non hanno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

#### Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro ad un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità di iscrizione alla data della Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il voto non è delegabile. Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

#### Art. 11 – Norme per l'elezione del Consiglio Direttivo

Le candidature a consigliere possono anche pervenire, almeno cinque giorni prima della Assemblea, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 13.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### Art. 12– Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo indicate dall'Assemblea.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, fino ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5.
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione.

#### Art. 13 – Dimissioni e decadenza del Consiglio Direttivo

Eventuali dimissioni dei membri devono essere comunicate per iscritto al Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che rimangono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti dalla carica. In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

#### Art. 14 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- accertare i requisiti dei candidati;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

#### Art. 15- Il Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno tre anni di anzianità alla data dell'Assemblea, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Per accedere alla carica di Presidente il candidato deve avere una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda. Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati devono inviare alla Commissione Verifica poteri la propria candidatura corredata del relativo programma. Entro venti giorni prima dell'Assemblea la Segreteria invierà a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute unitamente ai programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente per un ulteriore biennio.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata. L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere contenuto nei termini ritenuti sufficienti e comunque non superiore a sei mesi.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### Art. 16– Compiti del Presidente

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle direttive indicate dall'Assemblea,
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Unione e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale Toscano Giovani Imprenditori;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, di eventuali Consiglieri Incaricati, dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria e dell'Unione.
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

In caso di impedimento o di dimissioni viene sostituito da un Vice Presidente.

#### Art. 17– Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 e lo sostituiscono in caso di assenza, impedimento, dimissioni o delega.

#### Art. 18- Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi di spesa nell'ambito del budget assegnato.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta di Confindustria del 12 marzo 2003 che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

#### Art. 19 – Segreteria e Tesoreria

Alla tesoreria ed alla Segreteria del Gruppo provvede con proprio personale l'Unione.

#### Art. 20 – Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento deliberate dall'Assemblea, sottoposte al previo parere dell'organo confederale e del competente organo direttivo dell'Unione, sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 9.

Sono successivamente sottoposte alla ratifica definitiva dell'organo direttivo competente dell'Unione.

#### Art. 21 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 9 e deve essere preventivamente comunicato agli organi direttivi dell'Unione.

#### Art. 22 – Disposizione transitoria

Il nuovo Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Unione.

Le cariche in vigore restano valide per sei mesi decorrenti dalla suddetta data.

I soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 5 possono completare il mandato in corso.

I soggetti che non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 5 non possono partecipare a processi di rinnovo delle cariche in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento.

#### Art. 23 – Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriale Pisana

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute in quello dell'Unione.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviratori dell'Unione.